



TRIBUNALE di FOGGIA

PRESIDENZA - DIRIGENZA

Decreto Pres. n. 7/2025

Prov. Dir. n. 9/2025

OGGETTO: Legge di bilancio per l'anno finanziario 2025 - Disposizioni in materia di contributo unificato (art. 14 d.p.r. 30.5.2002, n. 115, t.u. spese di Giustizia) – Modalità operative.

Considerato che la legge 30.12.2024, n. 207 (bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025/2027), modificando l'art. 14 d.p.r. 30.5.2002, n. 115 (t.u. spese di Giustizia), ha sancito: *fermi i casi di esenzione previsti dalla legge, nei procedimenti civili la causa non può essere iscritta a ruolo se non è versato l'importo determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a), o il minor contributo dovuto per legge;*

che la Circolare 29.12.2024 del Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale degli Affari interni – per le controversie civili iscritte a decorrere dal 1° gennaio 2025, ha interpretato la nuova disposizione nel senso che:

(I) “il personale di cancelleria non potrà procedere all'iscrizione a ruolo di una causa civile nei seguenti casi:

a) nelle ipotesi in cui il contributo unificato dovuto sia pari o inferiore a 43 euro, non venga versato integralmente l'importo effettivamente dovuto a titolo di contributo unificato;

b) nelle ipotesi in cui l'importo dovuto del contributo unificato sia superiore a 43 euro, la parte che chiede l'iscrizione della causa non versi almeno l'importo di euro 43”;

(II) non essendo state modificate “né le ipotesi di esenzione né la quantificazione del contributo unificato”, “nelle ipotesi in cui sia prevista l'esenzione nulla continuerà ad essere dovuto, mentre nelle ipotesi in cui il valore del contributo unificato dovesse essere inferiore alla somma di 43 euro, continuerà ad essere dovuta la minor somma”;

(III) “nelle ipotesi in cui la somma dovuta dovesse essere superiore a 43 euro e la parte che chiede l'iscrizione a ruolo si limiti a versare solo la somma di 43 euro

(ovvero una somma maggiore a tale valore, ma pur sempre inferiore alla somma effettivamente dovuta), si genererà una parziale omissione del contributo che dovrà essere oggetto di successivo recupero”;

rilevato che la nuova norma, per il caso di omesso pagamento del contributo unificato nella misura minima, sancisce la non iscrizione a ruolo della controversia o del procedimento, senza fornire ulteriori indicazioni operative per gli Uffici Giudiziari e, in particolare, senza prevedere un termine per la regolarizzazione fiscale del deposito;

che, tecnicamente e con riferimento sia al SICID sia al SIECIC, la non iscrizione a ruolo della controversia o del procedimento può derivare:

(a) – dalla mancanza di accettazione della c.d. busta telematica di deposito da parte della Cancelleria;

(b) – dal rifiuto della c.d. busta telematica di deposito da parte della Cancelleria; che la mancanza di accettazione, senza esplicito rifiuto da parte della Cancelleria, determina la perdurante pendenza del deposito – in attesa di accettazione o di rifiuto – e impedisce all’Avvocato di conoscere l’esito (positivo o negativo) del tentativo di iscrizione a ruolo;

che, per di più, il SICID e il SIECIC, non permettono di effettuare comunicazioni all’Avvocato prima dell’iscrizione a ruolo;

che, quindi, al fine di gestire la situazione, bisognerebbe utilizzare le PEC dell’Ufficio e dell’Avvocato per le comunicazioni e per i necessari atti integrativi, con un aggravio di adempimenti non disciplinati e con il rischio di errori;

ritenuto che, pertanto, l’opzione operativa *sub* (a) risulta inidonea a chiarire e a definire la non conformità a legge del deposito, mentre l’opzione operativa *sub* (b), praticata con l’accortezza di una motivazione del rifiuto, soddisfa entrambe le esigenze e consente all’Avvocato di eventualmente rinnovare il deposito *secundum legem*, ancorchè – si direbbe – con effetto *ex nunc*;

che è urgente garantire un’applicazione certa e uniforme della nuova disciplina; con riserva di ulteriori interventi nel caso di eventuali differenti indicazioni fornite dal Ministero, d’iniziativa o a seguito di quesiti;

SI DISPONE

che, per le controversie e i procedimenti civili di cui, a decorrere dal 1° gennaio 2025, sia chiesta l’iscrizione a ruolo, mediante deposito telematico su SICID o SIECIC, in violazione della disciplina in materia di contributo unificato introdotta dalla legge 30.12.2024, n. 207, la Cancelleria comunichi all’Avvocato istante il “rifiuto” e la relativa motivazione;

SI DICHIARA

questo provvedimento immediatamente esecutivo.

Si comunichi, per l'attuazione, al Personale Amministrativo, nonché, per conoscenza, ai Magistrati Professionali e Onorari, al Presidente della Corte d'Appello di Bari, al Procuratore della Repubblica in sede, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia e mediante inserimento nel sito internet del Tribunale.

Foggia, 10 gennaio 2025

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Filomena Limongi



FILOMENA LIMONGI
MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA
10.01.2025 11:25:11
GMT+01:00

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dott. Sebastiano L. Gentile



GENTILE SEBASTIANO LUIGI
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
10.01.2025 10:18:41
GMT+01:00


Il Presidente del Tribunale dispone che questo decreto sia trasmesso, per l'attuazione, anche agli Uffici del Giudice di Pace del Circondario di Foggia.

Foggia, 10 gennaio 2025

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dott. Sebastiano L. Gentile



GENTILE SEBASTIANO LUIGI
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
10.01.2025 10:19:55
GMT+01:00



IL DIRETTORE
Dr.ssa Lucia LONGO